

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 280 del 15/04/2024

Responsabile del procedimento: Sonia Calosi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato/Pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile []

Allegati: 0

Oggetto: Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) – costituzione provvisoria, parte stabile, anno 2024 –.

MOVIMENTI CONTABILI

Voce di bilancio/Iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.9.a "Personale"	SPESA	9.107.315
B.9:b " Oneri sociali su spese personale"	SPESA	2.167.541
D.20 " Irap su retribuzione"	SPESA	774.122

LA DIRETTRICE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" :

- all'art. 1, commi da 793 a 797, prevede il trasferimento del personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190 alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e la successione, della medesima regione o dell'agenzia o ente regionale, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge;

- all'art. 1, comma 799, prevede che “[...] Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. [...]”;
- all'art. 1, comma 800, prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito “[...] a decorrere dal 01/01/2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato posso essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto [...] al personale trasferito [...]”;

PREMESSO altresì che la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”, prevede, all'art. 21 “Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato” che “In prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti al comparto delle funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'articolo 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera a). ”

PREMESSO infine in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATI l'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate di parte stabile e l'art. 79, commi 2 e 3, del CCNL 16.11.2022, che ne disciplinano le modalità di costituzione di parte variabile;

RICHIAMATI infine:

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022 in base al quale “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge ”;
- l'art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022, in base al quale “A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate)”;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l’art. 23, comma 2, il quale prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;

RICORDATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è materia di esclusiva competenza gestionale dell’Ente e in quanto tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che la costituzione rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

DATO ATTO che, sulla base delle risultanze - considerate al netto delle risorse variabili, dei residui e delle decurtazioni applicate anche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - del decreto del Dirigente del Settore Amministrazione del personale della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di Regione Toscana n. 10154 del 19 giugno 2019 di determinazione, in sede consuntiva, delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018 di Regione Toscana, con Decreto del Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’Impiego (ARTI) n. 352 del 17 Ottobre 2019, si è provveduto, in applicazione dell’art. 21, comma 1 – primo periodo, della L.r. n. 28/2018, alla determinazione del valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale ed alla conseguente quantificazione, moltiplicando tale valore medio individuale per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento, delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l’anno 2018, primo anno di applicazione, dell’Agenzia regionale toscana per l’Impiego (ARTI) di nuova costituzione, così come risultante dalla seguente tabella 1:

RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 DELL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO (ARTI)				
TOTALE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - REGIONE TOSCANA - al netto delle risorse variabili, dei residui e delle decurtazioni applicate	Personale non dirigente di Regione Toscana anno 2018	VALORE MEDIO trattamento economico accessorio, anno 2018, personale non dirigente di Regione Toscana	Personale non dirigente dell’Agenzia regionale toscana per l’Impiego (ARTI) soggetto al trasferimento dalle Province e Città Metropolitana di Firenze al 28/6/2018	RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 DELL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO (ARTI)
33.399.550	3.373	9.902,031	410	4.059.833

tabella 1

RICHIAMATI l’accordo in sede di delegazione trattante del 20 gennaio 2022 e il successivo decreto della Direttrice n. 42 del 28 gennaio 2022, in materia di quantificazione delle risorse necessarie alla corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato ai titolari degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) dell’Agenzia, con i quali vengono destinate risorse per complessivi Euro 795.928;

CONSIDERATO che le modalità di costituzione del Fondo per le risorse decentrate, regolate dall’art. 79 del CCNL 16.11.2022 sopra richiamato, si distinguono in:

- Risorse stabili, disciplinate dall'art. 79, comma 1, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al fondo anche per il futuro;
- Risorse variabili, disciplinate dall'art. 79, commi 2 e 3, a valenza annuale ed eventualmente da stanziare anche sulla base di scelte organizzative e gestionali dell'Ente;

RITENUTO, in attesa della definizione da parte dell'Ente delle eventuali risorse variabili destinabili al presente Fondo e in attesa della quantificazione consuntiva del Fondo delle risorse decentrate dell'annualità 2023, di procedere alla costituzione per le voci di natura obbligatoria al fine di assicurare la debita copertura degli istituti ricorrenti che devono essere liquidati mensilmente con le retribuzioni del personale;

RICHIAMATE le ulteriori disposizioni normative in materia di costituzione dei fondi e in particolare:

- l'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, sopra richiamato, in base al quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'art. 79, comma 6 CCNL 16/11/2022, sopra richiamato, che conferma che *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017 [...]”*;
- l'art 11 del DL n. 135 del 14 dicembre 2018 (il così detto Decreto Semplificazione), che stabilisce che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) *“agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”*;
 - b) *“alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”*;

DATO ATTO che al Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego anno 2024 affluiscono, per la parte stabile, le seguenti risorse, così come riepilogate nella successiva tabella 2 :

Risorse stabili soggette al limite art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

1. l'unico importo consolidato, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett a) del CCNL 16.11.2022, pari ad Euro 4.059.833, così come determinato in tabella 1;
2. in detrazione, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett a), del CCNL 16.11.2022, le risorse necessarie alla corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato ai titolari degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, pari ad Euro 795.928, così come determinate con l'accordo in sede di delegazione trattante del 20 gennaio 2022 e con successivo decreto della Direttrice n. 42/2022, richiamati;
3. un importo pari ad Euro 160.833, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett a), CCNL 16.11.2022, corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2023, compresa la quota di tredicesima mensilità;

Risorse stabili non soggette al limite art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

4. un importo pari ad Euro 35.321, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 16.11.2022, corrispondente all'importo di Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

5. un importo pari ad Euro 5.624.354, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), CCNL 16.11.2022, corrispondente alle risorse necessarie per sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale derivanti dall'incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale;
6. un importo pari a Euro 132.839, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), CCNL 16.11.2022, corrispondente alle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE IN VIA PREVENTIVA ANNO 2024
- Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) -

DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (art. 67, c. 1 CCNL 2018)	4.059.833
Decurtazione Fondo EQ (ex PO) - art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (art. 67, c. 1 CCNL 2018)	-795.928
RIA valore annuo cessati anno precedente - art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (art. 67, c. 2, lett. c) CCNL 2018)	160.833
Totale risorse stabili soggette al limite art. 23, c. 2 del d.lgs. n. 75/2017 (A)	3.424.738
Euro 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 - art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 16.11.2022 – competenza anno 2024	35.321
Incremento stabile della consistenza di personale – art. 79, c. 1, lett. c) CCNL 16.11.2022	5.624.354
differenziale PEO – art. 79, c. 1, lett. d) CCNL 16.11.2022 – competenza anno 2024	50.896
Differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 – art. 79, comma 1-bis CCNL 16.11.2022 – competenza anno 2024	132.839
Totale risorse stabili non soggette al limite art. 23, c. 2 del d.lgs. n. 75/2017 (B)	5.843.410
TOTALE RISORSE STABILI (A+B)	9.268.148

Totale risorse soggette al limite art. 23, c. 2 del d.lgs. n. 75/2017 (A)	3.424.738
Totale risorse non soggette al limite art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017 (B)	5.843.410
Limite del fondo (A)	3.263.905
Decurtazione del fondo - art. 23, comma 2 , del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 - (C)	-160.833

TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN VIA PROVVISORIA – PARTE STABILE - (A+B-C)	9.107.315
--	------------------

tabella 2

DATO ATTO, inoltre, ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2 , del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente è quantificato in Euro 4.059.833, comprensivo delle risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato ai titolari degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa), pari a Euro 795.928;

CONSIDERATO che, ai fine del rispetto del limite di cui alla normativa sopra richiamata, è necessario procedere alle decurtazioni da effettuarsi sul Fondo delle risorse decentrate, parte stabile, anno 2024, per un importo di Euro 160.833;

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente, parte stabile, al netto delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative), secondo le nuove disposizioni stabilite dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nell'ammontare complessivo di Euro 9.107.315, come dettagliato nella tabella 2;

RICHIAMATO infine l'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 che stabilisce che le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate sono rese disponibili per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e per corrispondere i trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili, fra i quali la quota dell'indennità di comparto;

RITENUTO di identificare, ai sensi della disposizione contrattuale sopra richiamata, i seguenti utilizzi vincolati al cui finanziamento risultano prioritariamente destinate le risorse stabili del Fondo per le risorse decentrate, valorizzando alla data odierna la relativa previsione di spesa per l'anno 2024:

- Progressioni economiche (spesa consolidata): Euro 824.812,27
- Indennità di comparto (a carico del fondo): Euro 488.924,64

VERIFICATO pertanto che il Fondo per le risorse decentrate, parte stabile, quantificato come evidenziato nella tabella 2, risulta capiente per la copertura degli istituti contrattuali fissi e ricorrenti sopra quantificati e che risulta ampio margine per l'applicazione dell'art. 13, comma 4, del CCNL 16.11.2022, relativamente alla procedura per l'attribuzione di progressioni economiche secondo le modalità previgenti al nuovo ordinamento professionale, procedura attualmente oggetto di contrattazione sindacale;

Visto il Bilancio preventivo 2024 ed il Bilancio pluriennale 2024-2026 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto del Direttore n. 937 dell'11 dicembre 2023 e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 407 dell'8 aprile 2024;

VERIFICATO che il Bilancio Preventivo 2024 alle voci "B.9.a -Personale", "B.9.b - Oneri sociali su spese personale" e "D.20 - Irap su retribuzione" presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3 della L.R. 32/2002;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

VISTI i seguenti atti normativi:

- L.r. n. 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con cui la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 27/11/2018;
- L.r. n. 1 del 08.01.2009 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";
- Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- CCNL Funzioni Locali 16.11.2022;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di costituire, in via provvisoria, il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agencia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), parte stabile (art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022) relativo all'anno 2024, come risulta dalla seguente tabella 3:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE IN VIA PREVENTIVA ANNO 2024	
- Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) -	
DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (art. 67, c. 1 CCNL 2018)	4.059.833
Decurtazione Fondo EQ (ex PO) - art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (art. 67, c. 1 CCNL 2018)	-795.928
RIA valore annuo cessati anno precedente - art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 (art. 67, c. 2, lett. c) CCNL 2018)	160.833
Totale risorse stabili soggette al limite art. 23, c. 2 del d.lgs. n. 75/2017 (A)	3.424.738
Euro 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 - art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 16.11.2022 – competenza anno 2024	35.321
Incremento stabile della consistenza di personale – art. 79, c. 1, lett. c) CCNL 16.11.2022	5.624.354
differenziale PEO – art. 79, c. 1, lett. d) CCNL 16.11.2022 – competenza anno 2024	50.896
Differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 – art. 79, comma 1-bis CCNL 16.11.2022 – competenza anno 2024	132.839
Totale risorse stabili non soggette al limite art. 23, c. 2 del d.lgs. n. 75/2017 (B)	5.843.410
TOTALE RISORSE STABILI (A+B)	9.268.148
Totale risorse soggette al limite art. 23, c. 2 del d.lgs. n. 75/2017 (A)	3.424.738
Totale risorse non soggette al limite art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017 (B)	5.843.410
Limite del fondo (A)	3.263.905
Decurtazione del fondo - art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 - (C)	-160.833
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN VIA PROVVISORIA – PARTE STABILE - (A+B-C)	9.107.315

tabella 3

2. di quantificare le risorse necessarie alla corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato ai titolari degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) dell'Agencia Regionale Toscana per l'impiego, pari ad Euro 795.928, così come determinate con l'accordo in sede di delegazione trattante del 20 gennaio 2022 e con successivo decreto della Direttrice n. 42/2022, come risulta dalla seguente tabella 4:

RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	
--	--

Risorse stabili destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione	795.928
TOTALE	795.928

tabella 4

3. di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 1) sono prioritariamente destinate:
 - a) al finanziamento degli utilizzi vincolati di cui all'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022, stimati ad oggi in Euro 1.313.142,91;
 - b) al finanziamento di progressioni economiche orizzontali, per l'anno 2024, in attuazione dell'art. 13, comma 4, del CCNL 16.11.2022, procedura oggetto di contrattazione sindacale, attualmente in atto;
4. di dare atto che il Fondo sarà integrato da parte dell'Ente con risorse di parte variabile, da definirsi nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, anche a seguito della quantificazione a consuntivo del Fondo delle risorse decentrate anno 2023;
5. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1), unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui al punto 2), per un totale di Euro 9.107.315, oltre oneri riflessi pari a Euro 2.167.541 ed IRAP pari ad Euro 774.122, per un totale lordo di Euro 12.048.978, risulta essere coperta dal Bilancio Preventivo dell'Agenzia;
6. di imputare la suddetta spesa alle seguenti voci del Bilancio Preventivo 2024, che presentano la necessaria disponibilità:
 1. "B.9.a -Personale" per Euro 9.107.315;
 2. "B.9.b - Oneri sociali su spese personale" per Euro 2.167.541;
 3. "D.20 - Irap su retribuzione" per Euro 774.122;
3. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3 della L.R. 32/2002 ;
4. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ai sensi della normativa vigente.

LA DIRETTRICE
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto